



Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 385 del 19 novembre 2021

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci (RM)</p> <p>Prescrizioni: A.3 f), A.6, A.8b) DM VIA n. 236 del 08/08/2013</p> <p>Infrastrutture complementari asservite all'aeroporto - Edificio per Uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)</p> <p>ID_VIP: 7337</p>
Proponente:	ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii;

i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

PREMESSO che:

- l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (d’ora innanzi: ENAC) con nota prot. n. 90453-P del 06/08/2021 ha trasmesso, in riscontro nota MATTM prot. 0074311 del 24/09/2020, la documentazione utile per completare la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali A.3f), A.6 e A.8b), ai sensi dell’art.28 del D. Lgs. n. 152/2006, impartite con il D.M. n. 236 del 08/08/2013, modificato da D.M. n. 304 del 11/12/2014, relativo al Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci, per l’intervento “Infrastrutture complementari asservite all’Aeroporto – Edificio per uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)”;

- la domanda è stata acquisita dalla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d’ora innanzi Divisione V della CRESS) con prot. n. 87260 del 06/08/2021;

-la Divisione V con nota prot. 91106 del 24/08/2021 acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione) con prot. CTVA n. 4348 del 25/08/2021, ha comunicato la procedibilità dell’istanza e informato della messa a disposizione sul portale delle valutazioni ambientali alla pagina web <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/536/11740> della documentazione tecnica, disponendo l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. presso la Commissione per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. A.3f), A.6 e A.8b), rimanendo in attesa di sollecito riscontro da parte di ARPA Lazio quale ente coinvolto nella verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. A.6, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall’art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006.

-ARPA Lazio, con nota prot. 0063164.U del 29/09/2021 acquisita in pari data al prot. 4906/CTVA, ha chiesto a ENAC maggiori indicazioni sulla modellazione idraulica della falda di cui al documento “Analisi degli effetti sulla falda nella fase di cantiere e di esercizio” (rif. DOC A783T24DGGGERGEN011-0), in particolare, in che modo il modello idraulico ha consentito di simulare l’influenza dei pompaggi della falda sulla probabile risalita del cuneo salino, tale da minimizzarne il rischio.

- ARPA Lazio, con nota prot. 73581.U del 09/11/2021, ha comunicato di non aver ricevuto alcun riscontro dal Proponente in merito alla richiesta anzidetta.

RILEVATO che per il progetto in questione:

- con il D.M. n. 236 del 08/08/2013 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), ha decretato la compatibilità ambientale del progetto "Aeroporto Leonardo Da Vinci – Progetto di completamento di Fiumicino Sud" presentato da ENAC, subordinatamente al rispetto di condizioni e prescrizioni;

- il D.M. n. 236 del 08/08/2013 è stato successivamente modificato dal Decreto del MATTM n. 304 del 11/12/2014, con riferimento alla ripartizione delle competenze tra ARPA Lazio ed ISPRA per la verifica di ottemperanza ad alcune delle condizioni, fra cui non sono comprese quelle oggetto del presente parere;

RILEVATO che:

- il presente parere ha per oggetto l'esame e la valutazione della documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali A.3f), A.6 e A.8b), relativamente all'intervento "Infrastrutture complementari asservite all'Aeroporto – Edificio per uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)", così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot. n. 91106 del 24/08/2021.

RICHIAMATO che:

-con la determina direttoriale al registro decreti n. 281 del 17/09/2020, avente come allegato il Parere CTVIA n. 01 del 20/08/2020 (ID_VIP_5191), fra altre condizioni ambientali del D.M. n. 236/2013, relativamente all'intervento "Infrastrutture complementari asservite all'Aeroporto – Edificio per uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D)", è stata determinata:

- la parziale ottemperanza della condizione A.3f), ottemperata per le cave, ma non ottemperata per le discariche e gli impianti di recupero;

- la parziale ottemperanza della condizione A.6, ottemperata in merito alla valutazione delle possibili alterazioni quali variazioni dell'altezza di falda, variazioni del naturale deflusso delle acque meteoriche in relazione alla variazione delle superfici permeabili, aspetti che sono stati analizzati nella specifica relazione "Analisi degli effetti sulla falda nella fase di cantiere e di esercizio" e dalle cui risultanze non emergono impatti negativi significativamente maggiori rispetto a quelli già valutati, o diversi o imprevisi; non ottemperata relativamente al monitoraggio, non risultando che siano stati concordati con ARPA Lazio né l'installazione di piezometri per la fase di cantiere, né le misure di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee che, sulla base del loro stato, avrebbero dovuto essere descritte in specifica relazione idrologica e idrogeologica, che non è stata allegata alla documentazione dello stralcio progettuale in esame;

- la parziale ottemperanza della condizione A.8, ottemperata in merito ai punti a) e c), relativi alla suddivisione operata dal proponente dei temi contenuti nella prescrizione; non ottemperata in merito al punto b), in quanto non è presente alcuna analisi di trattamento delle acque in termini di dimensionamento, capacità di trattamento effettiva in termini di portata e carico inquinante.

La stessa determina ha precisato che ai fini del completamento dell'ottemperanza alle condizioni ambientali, il Proponente dovrà presentare una nuova istanza per l'avvio delle verifiche stesse, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale.

-con decreto MiTE, di concerto con il MiC, n. 322 del 04/08/2021, acquisito il Parere favorevole della Commissione n. 137 del 11/12/2020, il termine entro cui realizzare il progetto di cui al D.M. n. 236 del 08/08/2013, come modificato dal Decreto del MATTM n. 304 del 11/12/2014, è stato prorogato di ulteriori 5 anni, vale a dire fino al 09/11/2025, ferma restando la necessità di ottemperare a tutte le

condizioni previste nel citato decreto n. 236/2013, alle condizioni ambientali di cui al parere prot. n. 23357 del 7 luglio 2021 del Ministero della Cultura e alla condizione ambientale n. 1 di cui al parere della Commissione n. 137 dell'11/12/2020, come modificata dal comma 2 del decreto n. 322/2021.

Per quanto riguarda la condizione ambientale n. A.3f)

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n. A.3f) riporta:

“A.3 In considerazione della durata temporale dei lavori (la cui conclusione definitiva è prevista al 2019, salva la prescrizione di cui al precedente punto 1 nonché dell'intenzione di procedere alla realizzazione degli interventi in progetto per lotti funzionali, il proponente dovrà redigere prima dell'inizio dei lavori di ciascun lotto, una relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione, riguardante tutte le fasi dei lavori e da porre in verifica di ottemperanza al MATTM che, oltre a confermare l'adozione delle misure operative a minor impatto ambientale, definisca in particolare:

[lettere a) - e): omissis];

f) contenga l'individuazione delle discariche e delle cave più prossime al sito di progetto e i percorsi di minor impatto dei mezzi sia per l'approvvigionamento dei materiali che per il loro conferimento a discarica”;

- il termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza, ancorché non specificato D.M. n. 236/2013, è da riferirsi alla macrofase ANTE OPERAM;

- ente vigilante, per quanto specificato nella nota prot. MATTM 91106 del 24/08/2021, è il Ministero della transizione ecologica;

- la medesima nota non indica enti coinvolti per la condizione n. A.3f);

- la documentazione trasmessa con riferimento alla condizione A.3f) è la seguente:

- Relazione di ottemperanza (002_0A783T24DGGGERGEN001-1), Relazione Tecnica della cantierizzazione dell'Edificio D (Torre 3) aggiornata a luglio 2021 e l'elaborato cartografico Planimetria con ubicazione e percorsi da/per le discariche e gli impianti di recupero (004_0A783T24DGGEDGEN009-1).

CONSIDERATO che con la domanda presentata, relativa alla condizione n. A.3f) limitatamente alle discariche e agli impianti di recupero, il Proponente afferma che:

Al fine, pertanto, di poter completare la verifica, oltre all'aggiornamento al luglio 2021 della Relazione Tecnica della cantierizzazione dell'Edificio D (Torre 3), si è predisposto apposito elaborato grafico, analogo a quanto già verificato per le aree estrattive, che si allega alla presente relazione (cfr. elab. cod. A783T24DGGGERGEN009-1) in cui sono stati individuati i percorsi da e verso le discariche e gli impianti di recupero con le sezioni tipologiche della relativa viabilità.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

con la Relazione Tecnica della cantierizzazione e l'elaborato cartografico allegato, sono state fornite le indicazioni, precedentemente mancanti, sui percorsi da e per le discariche e gli impianti di recupero ad oggi individuate, con ciò completando il quadro delle informazioni richieste dalla prescrizione.

VALUTATO quindi che la **condizione ambientale n. A.3f) è da ritenersi ottemperata;**

Per quanto riguarda la condizione ambientale n. A.6

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n. A.6 riporta:

“A.6 In considerazione delle possibili interferenze in fase di cantiere con il livello della falda durante le operazioni di scavo, devono essere preventivamente installati piezometri di monitoraggio in accordo con ARPA Lazio. Dovrà inoltre essere presentata una specifica e puntuale relazione idrologica ed idrogeologica dell'intera area contenente lo stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee e relative misure e monitoraggi concordati con ARPA Lazio, che attesti la congruenza tra le scelte progettuali e la falda, in particolare analizzando tutte le possibili alterazioni quali variazioni dell'altezza di falda, variazioni del naturale deflusso delle acque meteoriche in relazione alla variazione delle superfici permeabili, richiamo di acque contaminate, eccetera. Qualora si identificassero alterazioni potenzialmente impattanti, la relazione dovrà contenere le adeguate misure di contenimento e/o di mitigazione individuate, atte a evitare qualsiasi impatto negativo sia nelle fasi di cantiere che in condizione di esercizio. Detta relazione dovrà essere presentata in ottemperanza al MATTM”;

- il termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza, ancorché non specificato D.M. n. 236/2013, è da riferirsi alla macrofase ANTE OPERAM;

- ente vigilante, per quanto specificato nella nota prot. MATTM 91106 del 24/08/2021, è il Ministero della transizione ecologica;

- ente coinvolto per la condizione n. A.6, per quanto indicato nella medesima nota, l'ARPA Lazio;

- la documentazione trasmessa con riferimento alla condizione A.6 è la seguente:

- Relazione di ottemperanza (002_0A783T24DGGGERGEN001-1).

CONSIDERATO che con la domanda presentata il Proponente afferma che:

il Piano di Monitoraggio Ambientale generale relativo al Progetto di completamento di Fiumicino Sud è stato già oggetto di verifica di ottemperanza positiva da parte del MATTM (DD 66 del 2018);

quanto alla specifica relazione idrologica e idrogeologica, il Proponente afferma che *“che il tema è stato trattato unitamente alla geologia nella relativa Relazione (cod. 0A869XPEDGGGERGEO0001-0) allegata (...) alla documentazione di ottemperanza presentata”*.

CONSIDERATO che ARPA Lazio, con nota prot. 63164.U del 29/09/2021 acquisita al prot. CTVA 4906 del 29/09/2021, ha chiesto al Proponente maggiori indicazioni sulla modellazione idraulica della falda di cui al documento “Analisi degli effetti sulla falda nella fase di cantiere e di esercizio” (rif. DOC A783T24DGGGERGEN011-0), tenuto conto che i lavori di esecuzione e il post-opera potrebbero avere sulle acque sotterranee, in particolare in che modo il modello idraulico ha consentito di simulare

l'influenza dei pompaggi della falda sulla probabile risalita del cuneo salino, tale da minimizzarne il rischio.

CONSIDERATO che ARPA Lazio, con nota prot. 73581.U del 09/11/2021, ha comunicato di non aver ricevuto alcun riscontro dal Proponente in merito alla richiesta anzidetta.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

Mentre nella relazione di ottemperanza presentata nell'ambito della presente ID_VIP_7337, il Proponente afferma che il Piano di Monitoraggio Ambientale generale relativo al Progetto di completamento di Fiumicino Sud, "*indipendentemente dalla pronuncia di ARPA Lazio*" in merito alle prescrizioni di competenza, è stato già oggetto di verifica di ottemperanza positiva da parte del MATTM (DD 66 del 2018), la lettura del Parere CTVA n. 2627 del 2018 (allegato alla DD 66/2018 della ID_VIP_2821) chiarisce da un lato che la dichiarata ottemperanza alla prescrizione A.6 è relativa solamente al primo periodo della prescrizione, essendo infatti stata verificata dalla Commissione unicamente l'avvenuta installazione di piezometri secondo lo schema risultante dallo studio di cui alle relazioni specialistiche indicate; per altro verso, detto Parere esplicita che il coinvolgimento di ARPA Lazio è avvenuto esclusivamente in relazione alla prescrizione A.14, con ciò confermando, come peraltro affermato dal Proponente in questa sede, il mancato coinvolgimento della Agenzia regionale per la prescrizione A.6.

Quanto alla Relazione (cod. 0A869XPEDGGENRGE0001-0), che il Proponente dichiara essere "*allegata (...) alla documentazione di ottemperanza presentata*", non risulta allegata alla documentazione depositata nell'ambito della presente istruttoria ID_VIP_7337. Tuttavia, era stata allegata nell'ambito del precedente procedimento ID_VIP_5191 (depositata alla pagina <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/536/10710?pagina=3> come elaborato A869X-RGEO001-Relaz-Geol), esaminata e valutata nel relativo citato parere della Commissione, nel quale fu già rilevato che essa non risulta corrispondere, per titolo e per contenuti, alla specifica "relazione idrologica ed idrogeologica" richiesta dalla prescrizione A.6. Detta ultima specifica relazione non risulta fosse stata depositata nell'ambito della richiamata verifica d'ottemperanza ID_VIP_2821 (per quanto risulta nel precedente parere CTVA n. 2627/2018 che elenca i documenti depositati) a esito della quale fu espressa la D.D. 66/2018, con esito positivo solo limitatamente al primo periodo della prescrizione A.6, ovvero l'installazione dei piezometri, avvenuta "*indipendentemente dalla pronuncia di ARPA Lazio*".

ARPA Lazio non ha potuto esprimersi compiutamente, anche in relazione agli effetti che i lavori di esecuzione e il post-opera potrebbero avere sulle acque sotterranee, in particolare sull'influenza dei pompaggi della falda sulla risalita del cuneo salino, rispetto alla cui questione non ha ricevuto risposte da parte del Proponente.

VALUTATO quindi che la **condizione ambientale n. A.6 non può ritenersi ottemperata** nella parte, già non ottemperata nell'ambito della precedente istruttoria ID_VIP_5191 esitata con il provvedimento sopra richiamato, relativa al monitoraggio, non risultando che siano stati concordati con ARPA Lazio né l'installazione di piezometri per la fase di cantiere, né le misure di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

Per quanto riguarda la condizione ambientale n. A.8b)

RILEVATO che:

- la condizione ambientale n. A.8, come impartita nel D.M. n. 236/2013, riporta:

“Dovrà essere presentato al MATTM il progetto esecutivo delle soluzioni idrauliche adottate, coerente con le relazioni sopra prescritte, e rispettoso di tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di tutela e prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche (sia nelle fasi di cantiere che in condizione di esercizio). Il progetto dovrà contenere una approfondita analisi del sistema di trattamento delle acque dalla quale si desuma, attraverso accurate verifiche di dimensionamento, la capacità di trattamento "effettiva" in termini di portata e carico inquinante, che confermi le dichiarazioni del Proponente. Le acque di cantiere dovranno essere convogliate ad un apposito impianto di trattamento prima della loro immissione nella rete idrica: a tal fine il suddetto progetto esecutivo dovrà descriverne le modalità operative”;

- il termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza, ancorché non specificato D.M. n. 236/2013, è da riferirsi alla macrofase ANTE OPERAM;

- ente vigilante, per quanto specificato nella nota prot. MATTM 91106 del 24/08/2021, è il Ministero della transizione ecologica;

- la medesima nota non indica enti coinvolti per la condizione;

RILEVATO che:

- nell'ambito della precedente verifica d'ottemperanza (ID_VIP_5191), a esito della quale è stata emessa la determina direttoriale al registro decreti n. 281 del 17/09/2020, il Proponente ha ritenuto di trattare la condizione ambientale n. A.8 suddividendola per punti a), b) e c) come di seguito riportato:

“a) Dovrà essere presentato al MATTM il progetto esecutivo delle soluzioni idrauliche adottate, coerente con le relazioni sopra prescritte, e rispettoso di tutte le norme ed i regolamenti vigenti in materia di tutela e prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche (sia nelle fasi di cantiere che in condizione di esercizio). b) Il progetto dovrà contenere una approfondita analisi del sistema di trattamento delle acque dalla quale si desuma, attraverso accurate verifiche di dimensionamento, la capacità di trattamento "effettiva" in termini di portata e carico inquinante, che confermi le dichiarazioni del Proponente. c) Le acque di cantiere dovranno essere convogliate ad un apposito impianto di trattamento prima della loro immissione nella rete idrica: a tal fine il suddetto progetto esecutivo dovrà descriverne le modalità operative”;

- la documentazione trasmessa con riferimento alla condizione A.8b) oggetto della presente verifica è la seguente:

Relazione di ottemperanza (002_0A783T24DGGGERGEN001-1).

CONSIDERATO che con la domanda presentata, relativa alla condizione n. A.8b), il Proponente afferma che:

l'area relativa al cantiere logistico, situata in prossimità dell'intervento, è già utilizzata quale area di parcheggio/stoccaggio dei materiali per l'esercizio dell'infrastruttura aeroportuale. Pertanto, non cambiando la natura delle attività a oggi in essere sull'area e non essendo, inoltre, previste lavorazioni particolari al di fuori dello stoccaggio e del transito/sosta dei mezzi di cantiere, assimilabili di fatto all'attuale funzionamento dell'area, ci si attende lo stesso carico inquinante correlato alla normale attività del deposito logistico, pienamente gestibile e trattabile mediante gli elementi dimensionali e la rete già in essere ed autorizzati.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

l'esame della documentazione anche fotografica contenuta nella relazione di ottemperanza ha consentito di verificare che l'area relativa al cantiere logistico, a servizio dell'Edificio D (Torre 3) in esame, ubicata ad Est del sito di progetto oltre la viabilità esistente, risulta effettivamente già utilizzata quale area di parcheggio di mezzi di servizio e stoccaggio dei materiali per l'esercizio dell'infrastruttura aeroportuale. Stante la dichiarazione del Proponente che in detta area logistica non saranno eseguite lavorazioni particolari al di fuori dello stoccaggio, del transito e sosta dei mezzi di cantiere, assimilabili di fatto all'attuale utilizzo dell'area, è possibile condividere l'affermazione che dette attività di cantiere logistico saranno pienamente gestibili, in termini di portate idriche e carichi inquinanti, mediante la autorizzata rete idrica già in essere.

VALUTATO quindi che la **condizione ambientale n. A.8b) è da ritenersi ottemperata;**

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza, per l'Edificio per Uffici Aeroportuali n. 3 (Edificio D), alle prescrizioni: A.3 f), A.6, A.8b) del D.M. n. 236 del 08/08/2013 relativo al Progetto di completamento di Fiumicino Sud - Aeroporto Leonardo Da Vinci in Fiumicino (RM), proponente ENAC:

la condizione ambientale n. A.3f) è da ritenersi ottemperata;

la condizione ambientale n. A.6 è da ritenersi non ottemperata.

la condizione ambientale n. A.8b) è da ritenersi ottemperata.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla